

STATUTO

**NOIDIPIU' SOCIETA'
COOPERATIVA IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OLBIA SS VIA ACQUEDOTTO 66/9

Numero REA: SS - 177245

Codice fiscale: 02457330906

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-05-2015 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 44973 DELLA RACCOLTA	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	1.1. E' costituita, ai sensi della legge 381/91, la Società cooperativa denominata "NOIDIPIU' SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE".	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Olbia.	
	1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.	
	Art. 2 (Durata)	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2080 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	3.2 La cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	

all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali e/o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91.

3.3 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

3.4 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si propone di:

- Costituire ed organizzare laboratori permanenti per la produzione o lavorazione o la vendita di articoli in stoffa, ma-

	glia, ceramica, peltro, plastica, resina, cuoio, legno, ferro,
	corda, vimini, carta, assumendo lavorazioni in proprio o per
	conto di altre industrie e imprese;
	- Gestire aziende agricole in proprietà o in affitto;
	- Gestire attività di conservazione e trasformazione di pro-
	dotti agricoli in proprio o acquistati;
	- Gestire attività di agriturismo;
	- Gestire lavorazione agricole a favore di terzi con i propri
	mezzi;
	- Gestire attività di manutenzione di verde pubblico o priva-
	to;
	- Gestire attività finalizzate alla commercializzazione dei
	propri prodotti;
	- Gestire attività di costruzioni e manutenzioni edili civili
	ed industriali;
	- Gestire attività di costruzione installazione e manutenzione
	di impianti idrici, elettrici, refrigeranti e fotovoltaici;
	- Gestire attività inerenti i servizi di pulizia di edifici
	sia pubblici che privati e servizi di disinfestazione;
	- Gestire attività di produzione e commercio stampe su tela e
	attività connesse, lavorazione serigrafica, confezionamento
	imballaggio - termosaldatura - cellophanatura blisteratura -
	confezionamento in genere;
	- Gestire attività di sartoria in genere;
	- Gestire attività legatoria,

	- Gestire attività di allestimento quadri, pelletteria e confezioni;	
	- Gestire attività di pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione di servizi pubblici comunali e provinciali;	
	- Gestire attività di produzione e commercio di gadgets e articoli da regalo in genere;	
	- Gestire attività di commercializzazione di prodotti floreali e articoli da arredo;	
	- Gestire attività di rappresentanza conto terzi;	
	- svolgere attività di gestione mailing;	
	- svolgere attività di gestione banche dati;	
	- Gestire attività di pubblicazione riviste, libri e periodici;	
	- Gestire attività di archiviazione dati e videoscrittura;	
	- Gestire attività di trascrizioni in braille;	
	- Gestire attività di trascrizione di audionastri o bobine magnetiche;	
	- Gestire attività di registrazione convegni, consigli, seminari;	
	- Gestire attività di agenzie pubblicitarie;	
	- Gestire attività di impaginazione grafica ed attività simili e/o connesse, grafica web e servizi internet;	
	- Gestire attività di servizi informatici;	
	- Gestire attività di servizi contabili;	
	- Gestire attività di organizzazione manifestazioni, meeting,	

	convegni, assemblee nazionali ed internazionali;	
	- Gestire attività di agenzie viaggi e turismo sociale;	
	- Gestire attività di distribuzione volantini e materiale pub-	
	blicitario, affissioni;	
	- Gestire attività di consegne e ritiri a domicilio;	
	- Gestire attività di servizi di telemarketing ed indagine di	
	mercato;	
	- Gestire attività di circoli sociali e ricreativi;	
	- Gestire attività di hotel, ristoranti e bar;	
	- Gestire attività di arenili e stabilimenti balneari;	
	- Gestire attività di commercio di prodotti alimentari;	
	- Gestire attività di parcheggi auto, cicli, motocicli ed au-	
	torimesse;	
	- Gestire attività di verifiche titoli di viaggio;	
	- Gestire attività di call center;	
	- svolgere attività di gestione magazzini;	
	- Svolgere attività di gestione eventi musicali;	
	- Gestire attività di fund raising;	
	- istituire centri di raccolta, anche differenziata, e di com-	
	mercializzazione di materiali di recupero;	
	- Acquistare o prendere in affitto o in uso gratuito, aree,	
	fabbricati, macchinari, automezzi, materiali, apparecchiature	
	e strumenti di lavoro e quanto altro occorre alla Cooperativa	
	per le proprie attività aziendali e sociali;	
	- promuovere e gestire corsi di formazione di qualsiasi tipo	

per italiani e stranieri sia utilizzando fondi pubblici che attraverso finanziamenti privati;

- promuovere, progettare e gestire indagini conoscitive, studi e ricerche finalizzate prevalentemente allo sviluppo delle "fasce deboli" in genere.

- Costituire ed organizzare ogni altra attività che si ritenga opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali;

4.2 La Cooperativa può inoltre esercitare anche promiscuamente le seguenti attività lavorative:

1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati generali cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame) con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del Codice della navigazione;

2) trasporto, il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari o affittuari del mezzo:

a) di persone (tassisti, autonoleggiatori, vetturini, motoscafisti, barcaioli, gondolieri e simili);

b) di merci per conto terzi (autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatori e simili, trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e

	simili);	
	3) attività preliminari e complementari:	
	a) del facchinaggio, insacco, pesatura, legatura, accatasta-	
	mento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizie	
	magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e conse-	
	gna, recapiti in loco, selezione e cernita, con o senza ince-	
	stamento, insaccamento od imballaggio, di prodotti ortofrutti-	
	coli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione e	
	scuoitura, abbattimento di piante destinate alla trasforma-	
	zione in cellulosa o carta e simili;	
	b) del trasporto: scavo e preparazione materiali da trasporta-	
	re, giardinaggio e simili;	
	4) attività accessorie alle precedenti: addetti al posteggio	
	dei veicoli, pesatori, misuratori e simili;	
	5) attività varie: servizi di guardia a terra, o a mare o cam-	
	pestre; polizia ed investigazioni private e simili; barbieri	
	ed affini; guide turistiche e simili; pulitori, netturbini,	
	spazzacamini e simili; nonché attività di pulizia di edifici	
	di qualsiasi genere, pubblici e privati; stampa lito-	
	tipografica e serigrafica.	
	4.3 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giu-	
	ridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plurien-	

nale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.4 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale

4.5 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

5.3 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e

dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in

	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabi-	
	lisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione professionale o di inserimen-	
	to nell'impresa cooperativa.	
	6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.	
	6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui all'art. 2476, c. 2.	
	6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	

	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termi-	
	ne.	
	6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.	
	14.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inop-	
	portunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finan-	
	ziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei	
	doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il	
	mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	
	nistrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-	
	nari.	
	6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo am-	
	ministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti	

di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la

	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante so-	
	cio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati	
	al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal prece-	
	dente art. 5.	
	7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutua-	
	listico e l'attività economica svolta.	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della successiva convocazione.	
	7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	

ci.

Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero).

8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1.

8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di

trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11 (Diritti dei soci)

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento

	degli affari sociali e di consultare, anche tramite professio-	
	nisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi	
	all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo	
	amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	
	consultazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta,	
	comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro	
	della società, con modalità e durata tali da non arrecare pre-	
	giudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle ob-	
	bligazioni contratte con la società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	

	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-	
	comandata che deve essere spedita entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che	
	lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio re-	
	cedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al pro-	
	cedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da	
	una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla	
	sua conoscenza da parte del socio.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita-	
	to, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società	
	revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo	
	scioglimento della società.	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legit-	
	timino il recesso. Se non sussistono i presupposti del reces-	
	so, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione	
	al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	

della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che

derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che
ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-
ni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,
le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-
coltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un ter-
mine non superiore a 60 giorni per adeguarsi) che, previa in-
timazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di
almeno 10 giorni, non adempia al versamento del valore delle
azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Socie-
tà a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con
la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese
private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Or-
gano amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il
rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o
causa.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-
porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale de-
termina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici penden-
ti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro
dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

	14.4 L'organo amministrativo delibera la decadenza nei con-	
	fronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso	
	alla loro partecipazione alla compagine, e precisamente:	
	- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi	
	della Cooperativa;	
	- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di	
	prestare la propria opera a favore della Cooperativa;	
	- i soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il pro-	
	gramma educativo e formativo determinato al momento della loro	
	ammissione a soci dal consiglio di amministrazione.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto alla liquidazio-	
	ne della partecipazione sociale eventualmente rivalutata ai	
	sensi dei successivi artt. 25.6 lett. c) e 25.	
	La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimen-	
	to del rapporto sociale.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-	
	rezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della So-	
	cietà e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capi-	
	tale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione	
	della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli	

	dell'art. 2545 quinquies , la cui liquidazione, unitamente	
	agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate en-	
	tro un termine massimo di cinque anni.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del so-	
	cio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella mi-	
	sura e con le modalità di cui al precedente art. 15.	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presen-	
	tare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale	
	di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dal-	
	la quale risultino gli aventi diritto.	
	16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale	
	designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..	
	16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al preceden-	
	te art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 15.	
	16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	

rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), e d) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della

	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.
	Art. 18 (Responsabilità dei soci cessati)
	18.1 Il socio che cessa di far parte della Società risponde
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno
	avuto effetto.
	18.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associa-
	tivo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente
	è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la
	Società gli eredi del socio defunto.
	TITOLO IV
	SOCI VOLONTARI
	Art. 19 (Requisiti, domanda di ammissione e obblighi)
	19.1. Ai sensi dell'all'art. 2 L. n. 381/91, possono essere
	ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gra-
	tuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa
	per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della
	medesima.
	19.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero com-
	plessivo dei soci.
	19.3 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari

della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda conte-	
nente:	
- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
- indicazione della propria attività di lavoro;	
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
menti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
organi sociali;	
- numero delle azioni che intendono sottoscrivere;	
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a ti-	
tolo gratuito, per la Cooperativa.	
19.4 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere	
il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione	
nell'apposita sezione del libro dei soci.	
19.5 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere	
coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli	
interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di	
lavoro da questi prestata.	
19.6 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente	
art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro	
sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed	
agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal	
regolamento interno.	
19.7 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momen-	
to, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomanda-	
ta, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà es-	

sere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la partecipata natura del suo rapporto sociale.

19.8 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 20 (Strumenti finanziari)

20.1 Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

Art. 21 (Regolamento)

21.1 In caso di emissione, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di

	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	21.2 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i com-	
	piti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini	
	del collocamento dei titoli.	
	Art. 22 (Assemblea speciale)	
	22.1 All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui	
	al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del pre-	
	sente statuto.	
	Art. 23 (Nomina del collegio sindacale)	
	23.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari non parte-	
	cipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	24.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	25.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non	

	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	24.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la coopera-	
	tiva con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel li-	
	mite delle quote sottoscritte.	
	24.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera	
	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-	
	rativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 25 (Bilancio di esercizio)	
	25.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	25.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	25.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla deci-	
	sione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora	
	venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione	

	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	25.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati se-	
	paratamente i dati relativi all'attività svolta con i soci,	
	distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	25.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono,	
	nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indica-	
	re specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	25.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992	
	n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-	
	la legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualisti-	
	ci.	
	25.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	

divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 26 (Ristorni)

26.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

26.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali sottoscritte e versate anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 del codice civile;
- emissione di quote di sovvenzione.

26.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITA'

Art. 27 (Decisioni dei soci)

27.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approva-

	zione.	
	27.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e	
	del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministrato-	
	ri, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzio-	
	ne;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli	
	amministratori;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio.	
	27.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a),	
	b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle	
	forme, rispettivamente, di cui agli artt. 27 e 28.	
	27.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d)	
	ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o	
	un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	

spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30.

Art. 28 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)

28.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

28.2 Ai soci è assegnato il termine di 7 giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

28.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

28.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

28.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti (presenti personal-

	mente o per delega);	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomen-	
	to oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi so-	
	ci.	
	28.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente ar-	
	ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	28.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato	
	a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati	
	dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere	
	redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma	
	digitale.	
	Art. 29 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)	
	29.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipo-	
	tesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assem-	
	bleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazio-	
	ne dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di deci-	
	sione ai sensi del precedente art. 27. Esso consiste in una	
	dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro ri-	
	ferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione,	
	del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficien-	
	temente informato. I consensi possono essere trasmessi con	

qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

29.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo art. 30.2.

29.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti (presenti personalmente o per delega);
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

29.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

29.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digita-

	le.	
	Art. 30 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso	
	espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)	
	30.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di	
	cui agli artt. 27 e 28 presente statuto, se iscritto a libro	
	soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se so-	
	cio cooperatore o i voti previsti dall'art. 21.2 se socio sov-	
	ventore oppure dall'art. 33.4 se socio cooperatore persona	
	giuridica.	
	30.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate	
	con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili	
	a tutti i soci.	
	Art. 31 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assemblea-	
	re)	
	31.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed	
	e) del precedente art. 26.2 e in tutti gli altri casi espres-	
	samente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nu-	
	mero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere	
	adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	31.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministra-	
	tivo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché	

nell'ambito del territorio italiano.

31.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

31.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

31.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla

	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Art. 32 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assemblea-	
	re: costituzione e quorum deliberativi)	
	32.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-	
	tuita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	32.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e	
	sulla fusione della società oppure sul trasferimento della se-	
	de sociale anche in altre località del territorio dello Stato,	
	tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazio-	
	ni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci	
	con diritto di voto.	
	Art. 33 (Votazioni)	
	33.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile	
	ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni in sede	
	assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata	
	di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea..	
	33.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggio-	
	ranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	

33.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 34 (Voto)

34.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

	34.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	34.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.2.	
	34.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.	
	5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in	
	relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro	
	membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito	
	regolamento.	
	34.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-	
	re o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun so-	
	cio non può rappresentare più di un socio. La delega non può	
	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea)	
	35.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	

	TITOLO VIII	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 36 (Amministrazione)	
	36.1 La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	36.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	36.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	36.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.	
	36.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 37 (Compiti degli Amministratori)	
	37.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	

37.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

37.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 38 (Metodi decisionali semplificati)

38.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 38, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consi-

glio nella prima riunione dopo la nomina.

38.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

38.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

38.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

38.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in

	carica.	
	Art. 39 (Metodo decisionale collegiale)	
	39.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in	
	carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o	
	dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di	
	amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione	
	collegiale.	
	39.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convoca-	
	to e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal	
	presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi al-	
	tro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronici-	
	ca), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	39.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando	
	vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 40 (Integrazione del Consiglio)	
	40.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministra-	
	tori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 c.c.	
	40.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	40.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore uni-	
	co o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione	
	dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale,	

se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 41 (Compensi agli Amministratori)

41.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 42 (Rappresentanza)

42.1 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

42.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

42.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società da-

vanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

42.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

42.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 43 (Collegio sindacale)

43.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

43.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

43.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 44 (Compiti)

44.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre vigila

sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 45 (Organo di controllo facoltativo)

45.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

45.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

46.1 La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;

	e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;	
	f) per deliberazione dell'assemblea.	
	46.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministra-	
	tivo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti nei	
	termini di legge.	
	46.3 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata	
	dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori de-	
	terminando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del	
	consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	c) a chi spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.	
	Art. 47 (Devoluzione patrimonio finale)	
	47.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le	
	modalità previste dalla legge.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 48 (Regolamenti)	
	48.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e so-	
	prattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'at-	

	tività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare	
	appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'appro-	
	vazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie	
	48.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'or-	
	dinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno co-	
	stituiti.	
	Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	49.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivi-	
	tà in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superio-	
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	

49.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 50 (Rinvio)

50.1 Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.TI FABRIZIO TESTONI

EUGENIO CASTELLI NOTAIO

Io sottoscritto Dottor Eugenio CASTELLI Notaio in Olbia ed iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari Nuoro e Tempio Pausania certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art.23, del D.L.VO 07/03/2005, n.82 che si trasmette ad uso del Registro Imprese. Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22/02/2007 mediante M.U.I.